CAMERA DEI DEPUTATI N. 1843-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **DE LEONARDIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEDATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CARON)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(BOSCO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

nella seduta del 1° ottobre 1969

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche

Presentata alla Presidenza il 24 ottobre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza di soccorrere in modo rapido e tempestivo le aziende agricole danneggiate dalle calamità atmosferiche, verificatesi in questo anno, ha richiesto l'adozione del presente decreto-legge, ora al nostro esame.

L'urgenza si è appalesata maggiore se si considera che le colture colpite sono quelle specializzate ed in particolare le viticole, le agrumicole, le olivicole e frutticole. È noto peraltro che un periodo di tempo maggiore è necessario per realizzare il ripristino della

produttività di tali aziende in considerazione che più lungo è il ciclo vegetativo di queste coltivazioni di pregio. Quindi ogni ritardo è pregiudizievole per la ripresa produttiva e la creazione di nuovo reddito per gli imprenditori agricoli. D'altra parte questi solleciti interventi, nel mentre provvedono alle occorrenze improcrastinabili, permettono un sereno e ponderato esame del disegno di legge sul Fondo di solidarietà nazionale che attualmente è dinanzi alla Commissione agricoltura. Queste considerazioni di opportunità, congiunte alle pressanti richieste delle popolazioni colpite, spiegano e giustificano l'adozione dello strumento eccezionale del decreto-legge, sicché l'immediatezza dell'intervento è assicurata.

Il contenuto del decreto-legge fa riferimento agli obiettivi più volte affermati e che collimano con le esigenze obiettive della produttività delle aziende agricole e della salvaguardia del reddito dei produttori.

Conseguentemente il provvedimento al nostro esame si articola sulle seguenti fondamentali direttrici: ripristino delle strutture danneggiate, ricostituzione dei capitali di conduzione, provvista dei capitali di esercizio, trasformazione di passività onerose, sgravi fiscali e snellimento di procedure.

Per il ripristino delle strutture danneggiate il decreto-legge fa riferimento alla legge 21 luglio 1960, n. 739, ormai collaudata da una lunga esperienza positiva e che ha, in massima parte, soddisfatto alle obiettive esigenze presentatesi.

Il secondo obiettivo, concernente la ricostituzione dei capitali di conduzione, è perseguito richiamando, a favore delle aziende familiari, le norme del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, che prevedono interventi a carattere creditizio con speciale tasso di interesse e contemporaneo abbuono del 40 per cento della quota capitale e l'erogazione contributiva fino a lire 500.000 in aggiunta ai prestiti agevolati.

Per la provvista dei capitali di esercizio il provvedimento fa richiamo alle disposizioni dello stesso decreto-legge n. 917 in modo che possano essere integralmente soddisfatte tutte le esigenze aziendali; è, inoltre, previsto il particolare tasso di favore dello 0,50 per cento per i prestiti contratti dalle cooperative agricole.

Una disposizione innovativa è contemplata nella norma che intende trasformare le passività onerose, gravanti sui bilanci aziendali e contratte antecedentemente per fronteggiare i danni causati da calamità. Il ripianamento di queste esposizioni debitorie è realizzato con la contrazione di un mutuo a lungo termine, assistito dal concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, con la finalità di alleggerire il bilancio aziendale.

Altra disposizione innovativa riguarda la semplificazione delle procedure per quanto attiene la riscossione di credito di limitata entità, mentre gli sgravi fiscali sono previsti e concessi in conformità alla legislazione vigente.

In riferimento agli illustrati obiettivi il disegno di legge è articolato nel modo seguente: l'articolo primo prevede una autorizzazione di spesa di 5.200 milioni per interventi in conto capitale destinati al ripristino delle strutture fondiarie e alla concessione di contributi a coltivatori diretti che hanno avuto gravi danni alle produzioni di pregio; una autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per gli anni 1969-1973 destinati alla corresponsione del concorso statale nel pagamento degli interessi e del contributo delle rate di ammortamento dei prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 917; una autorizzazione di spesa di lire 500 milioni per gli anni 1969-1973 per la concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 3 del menzionato decreto-legge n. 917; una autorizzazione di spesa di lire 800 milioni per la concessione di contributi e concorsi statali di cui all'articolo 8 della legge n. 910 per favorire la commercializzazione delle produzioni danneggiate.

L'articolo 2 prevede la concessione di mutui ventennali per la trasformazione di passività onerose, contratte nel quinquennio 1964-1969 a causa di prestiti a breve o a medio termine e di mutui, stipulati per fronteggiare eventi calamitosi. A tal fine è prevista una autorizzazione di spesa di lire 1.500 milioni per il 1969 destinati alla concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

L'articolo 3 del decreto ha lo scopo specifico di chiarire il senso e la portata dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 910 già modificato dall'articolo 11 della legge n. 917, tale da eliminare ogni incertezza, che, per il passato, ha ostacolato la sua applicazione. Così le cooperative che gestiscono gli impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli potranno ottenere aiuti nel caso che versino di una situazione debitoria particolarmente onerosa.

L'articolo 4 con la concessione della fidejussione del Fondo interbancario di garan-

zia, nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei mutui concessi ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti e delle cooperative agricole, introduce una innovazione a favore di coloro che non sono in grado di prestare sufficiente garanzia.

L'articolo 5 prevede un'ulteriore innovazione: qualora l'importo del prestito non superi lire 5.000.000, la liquidazione del concorso statale viene effettuata con il decreto ministeriale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto o ente autorizzato secondo le modalità di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge n. 454 (primo piano verde), in modo che il produttore danneggiato riscuote direttamente l'importo dall'istituto o ente erogatore senza ulteriori formalità burocratiche.

L'articolo 6, infine, provvede alla copertura finanziaria del provvedimento, fronteggiando l'onere di 10.000 milioni, relativo all'anno 1969, mediante il prelievo dal capitolo n. 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il presente anno finanziario, destinato alla copertura del provvedimento legislativo concernente « Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca d'Italia ».

Onorevoli colleghi, l'aspettativa della gente dei campi, l'esigenza di provvedere urgentemente al ripristino delle attività produttive delle aziende e la necessità di assicurare il reddito indispensabile per lo sviluppo del settore agricolo ci spingono ad esaminare con sollecitudine e benevolenza il presente decreto-legge e ad accordare l'approvazione richiesta per la sua conversione in legge.

DE LEONARDIS, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1, primo comma, n. 1), sostituire la cifra « 5.200 milioni » con l'altra: « 5.100 milioni ».

All'articolo 2, primo comma, sostituire le parole « A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende abbiano riportato... », con le altre: « A favore degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato... ».

All'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

« Per la concessione, la liquidazione ed il pagamento di detto concorso statale, da effettuarsi contestualmente, si applicano le disposizioni in materia di prestiti di soccorso di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 ».

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

(*Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale*).

« La concessione dei prestiti di cui al presente decreto nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi si effettuano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni ».

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente 5-*bis:*

« I contributi previsti dalla legge 18 marzo 1959, n. 133, sono aumentati di lire 100 milioni per l'esercizio 1969 ».